



## ACCORDO DI COLLABORAZIONE

### PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO “HUB DI INTERSCAMBIO DELLA MOBILITA' PRESSO L'AREA EX SIT” A TRENTO

Tra

**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**, con sede legale in Trento, Piazza Dante 15, CF/P.IVA 0337460224 di seguito più brevemente denominata “Provincia”, rappresentata da..... nato a ..... il ....., domiciliato, per la carica in Trento, presso la sede della Provincia autonoma di Trento, il quale interviene e agisce in qualità di ..... della Provincia autonoma di Trento;

e

**COMUNE DI TRENTO**, con sede legale in Trento, Via Belenzani n. 19, CF/P.IVA 00355870221, di seguito più brevemente denominato “Comune”, rappresentato da ....., nato a ..... il ....., domiciliato, per la carica in Trento, presso la sede Comunale, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del Comune di Trento;

con adesione di

**TRENTINO TRASPORTI S.P.A.**, con sede legale in Trento \_\_\_\_\_, CF/P.IVA ....., ai fini del presente atto rappresentata da ....., nato a ..... il ....., autorizzato alla sottoscrizione con delibera del \_\_\_\_\_;

### PREMESSO CHE

- il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, alla Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, prevede l'Investimento 2.1 “Interventi in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”;

- l'art. 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" dispone che "Per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale...";
- il successivo comma 42-bis, introdotto dall'art. 20 del D.L. 6 novembre 2021 n. 152, ha disposto il trasferimento delle risorse di cui al comma 42, relative agli anni dal 2021 al 2026, nell'ambito del PNRR prevedendo altresì un'integrazione delle stesse;
- in ossequio al disposto di cui all'art. 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 e in attuazione dell'art. 1, comma 42, della medesima legge, è stato adottato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro dell'Interno e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 21 gennaio 2021 recante "Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale", che, all'art. 1, definisce, in prima applicazione e in via sperimentale per il triennio 2021-2023, i criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi di cui all'art. 1, comma 42 e seguenti, della citata legge n. 160 del 2019;
- il citato Decreto finanzia singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi anche ricompresi nell'elenco delle opere incompiute, per ridurre i fenomeni di marginalizzazione, degrado sociale e migliorare la qualità del decoro urbano (compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati), con un contributo che, per i comuni con popolazione superiore o uguale a 100.001 abitanti, per i Comuni capoluogo o sede di città metropolitana può arrivare fino a 20 milioni di euro;
- con successivo decreto del Ministero dell'Interno di data 2 aprile 2021 è stato approvato il modello informatizzato di presentazione della domanda di contributi a favore dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, capoluogo di Provincia o sede di città metropolitana;
- il Comune di Trento ha presentato in data 3 giugno 2021 domanda di ammissione al citato finanziamento per il progetto "Hub di interscambio della mobilità presso l'area ex Sit" per un importo di Euro 20.000.000,00, di cui Euro 400.000,00 per spese di progettazione esecutiva;
- con Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, di data 30 dicembre 2021 il progetto presentato dal Comune di Trento è risultato tra i progetti ammissibili, ma non beneficiari del finanziamento;
- con Decreto legge n. 17 del 1 marzo 2022 recante "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali", all'art. 28 "Rigenerazione urbana", è stato autorizzato lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate di cui al citato Decreto del Ministero dell'Interno del 30 dicembre 2021 e autorizzata la relativa spesa;
- con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri di data 4 aprile 2022 al Comune di

Trento è stato assegnato un finanziamento di Euro 20.000.000,00 di cui Euro 400.000,00 per spese di progettazione esecutiva per il progetto “Hub di interscambio della mobilità presso l’area ex Sit”;

- ai sensi dell’art. 6 del citato decreto del 4 aprile 2022, il termine per l’affidamento dei lavori, che coincide con la data di stipulazione del contratto, è fissato al 30 luglio 2023, con il termine intermedio del 30 settembre 2024 entro il quale deve essere realizzato (pagato) almeno il 30% delle opere, pena la revoca totale del contributo assegnato; il termine finale entro il quale dovrà essere trasmesso il certificato di regolare esecuzione ovvero il certificato di collaudo rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori è il 31 marzo 2026, in linea con il termine di conclusione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- ai sensi dell’art. 7 del citato decreto le erogazioni a favore dei comuni della Provincia autonoma di Trento sono disposte per il tramite dei bilanci delle rispettive province autonome;

### **CONSIDERATO CHE**

- Lo scenario delineabile in conseguenza dei progetti ferroviari che coinvolgono il nostro territorio rende evidente la valenza e centralità dell’area della stazione dei treni che ad oggi corrisponde al centro intermodale della città, ma non solo, per l’interconnessione tra treni (linea del Brennero, Valsugana, Trento Malé), autobus (piazza Dante e immediati dintorni quale luogo di capolinea e transito di tutte le linee urbane su gomma) e corriere (stazione mezzi delle linee extraurbane); poco distante è presente anche la partenza della funivia di Sardagna;
- oltre che per l’aspetto trasportistico, l’area è caratterizzata dalla presenza di una serie di edifici di grande valore architettonico che però attualmente sono condizionati negativamente dalla presenza dei binari; la realizzazione del sovrappasso ferroviario di San Lorenzo della fine degli anni 30 ha risolto il problema del superamento dei binari ma ha anche completamente cancellato lo storico rapporto tra Torre Vanga e la Badia di San Lorenzo, la prima assediata dalla viabilità circostante apparendo tristemente come una sorta di isola spartitraffico, la seconda priva di contesto e compressa tra edifici e funzioni estranee in una rete di relazioni del tutto priva di significato urbano sia dal punto di vista funzionale che simbolico;
- nella prospettiva dell’interramento del tratto cittadino della ferrovia conseguente alla realizzazione della circonvallazione ferroviaria per le merci, l’eliminazione del sovrappasso ferroviario non solo semplificherà i collegamenti est/ovest, ma consentirà il recupero di un contatto almeno visivo tra Torre Vanga e la zona di San Lorenzo, contatto che andrebbe rafforzato dalla ricollocazione della stazione delle autocorriere, così da poter raccordare le quote dei terreni e recuperare il rapporto con la Chiesa e l’ideale collegamento che garantiva il vecchio ponte sul fiume tra questa e la torre;
- la ricollocazione della stazione deve comunque considerare di mantenere se non di rafforzare il ruolo di centro intermodale dell’area della stazione; per tale motivo il progetto oggetto del finanziamento prevede di realizzare la nuova stazione sull’area ex SIT, attuale parcheggio

Canestrini, di proprietà del Comune di Trento, nella logica di estensione e potenziamento del centro dell'intermodalità cittadina;

- la valenza del ricollocare la stazione delle autocorriere sull'area ex SIT deriva anche dalla possibilità che quest'area possa essere il punto di partenza "cittadino" dell'impianto di collegamento con il Monte Bondone con un primo tronco orizzontale di collegamento all'ex Italcementi da cui poi partire per risalire il Bondone; questo primo tronco si configurerebbe non solo come parte dell'impianto per il Bondone ma ancor prima come un elemento della mobilità cittadina per collegare le due sponde del fiume andando ad affiancarsi alla prevista nuova passerella ciclopedonale nella prospettiva di collegare pedonalmente e ciclabilmente le due sponde e le sue attrezzature, condizione imprescindibile per fare dell'ex Italcementi un vero quartiere della città;
- con deliberazione della Giunta comunale 22.07.2022 n. 182 e della Giunta Provinciale 22.07.2022 n. 1331 è stato approvato lo schema di Protocollo di intesa tra la Provincia autonoma di Trento ed il Comune di Trento relativo alle strategie programmatiche 2022/2023, nel quale sono programmati interventi prioritari volti a rafforzare la capacità delle nostre Amministrazioni di essere volano e catalizzatore di processi di sviluppo, costruendo sinergie tra le ipotesi progettuali più strutturate e quelle più recenti innescate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- tra i vari interventi di particolare rilievo rientra sia il grande impianto per il Monte Bondone per il quale nel Protocollo d'intesa è stata prevista la definizione congiunta da parte della Provincia e del Comune di Trento delle condizioni minime di avviso di manifestazione di interesse per proposte in finanzia di progetto della funivia che collegherà polo ex Sit, ex Italcementi, Sardagna e Vaneze-Vason, sia l'Accordo di collaborazione per la realizzazione del piano lavori ex SIT, l'avvio della gara di progettazione e finanziamento, con le risorse disponibili a valere sul Fondo di cui all'art. 16 comma 3 bis della L.P. 36/93 e s.m., della passerella sull'Adige per la connessione del centro cittadino all'area Italcementi, integrativa al sistema delle connessioni tra sinistra e destra Adige lungo l'asse via Verdi e parcheggio di attestamento e infine la progettazione della nuova stazione delle Autocorriere;
- con riferimento al grande impianto per il Monte Bondone la Provincia autonoma di Trento ha presentato al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'istanza per l'accesso ai finanziamenti di cui all'art. 33 bis del D.L. 30.04.2022 n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29.06.2022 n. 79 "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per il primo lotto funzionale (ex Sit – ex Italcementi – Sardagna) per un costo di 37,5 milioni di euro;
- la nuova stazione delle autocorriere e partenza del collegamento funiviario si caratterizza quindi come un elemento fondamentale del polo intermodale cittadino che in questa logica potrebbe essere integrata con quote di parcheggi, con stazioni della micromobilità elettrica e delle biciclette a noleggio e con altri servizi, quali pubblici esercizi, per rendere attrattiva e contestualmente presidiata l'area;
- dal punto di vista architettonico si tratta di una impresa di straordinario interesse per

l'opportunità di realizzare con la torre di partenza dell'impianto funiviario un nuovo "landmark" della città che nello stesso tempo sappia dialogare con un elemento di estremo interesse storico come la vicina Torre Vanga oltre che un punto di stretto contatto almeno visivo con il fiume;

- questa previsione assume interesse anche autonomamente da quella dell'interramento; i collegamenti con la stazione dei treni sono infatti comunque facilmente garantibili e il ruolo di collegamento con l'altra sponda del fiume e quindi con il grande parcheggio, oltreché di integrazione modale tra autocorriere e impianto per il Bondone, ha valore a prescindere dall'interramento della ferrovia;
- la definizione ed attuazione dell'intervento in oggetto, richiede l'azione integrata e coordinata dei soggetti firmatari del presente accordo attesa la natura degli interventi e le caratteristiche degli stessi, che interessano un'area di proprietà del Comune su cui viene realizzata un'opera (stazione autocorriere) di interesse provinciale;

#### **CONSIDERATO ALTRESI' CHE**

- l'art. 39 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" prevede la conclusione di Accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più enti o altri soggetti pubblici, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento;
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 prevede che, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3;
- analogamente, a livello provinciale, l'art. 16 bis della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23 prevede, al comma 2 bis, la possibilità per le amministrazioni pubbliche di poter sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'accordo di collaborazione rappresenta uno strumento di razionalizzazione e semplificazione a disposizione delle Amministrazioni utilizzabile, in termini generali, ogni qualvolta occorra integrare e coordinare l'azione di una pluralità di P.A., con l'obiettivo finale di ridurre i tempi di azione e giungere in modo consensuale a perseguire l'interesse pubblico comune alle parti;
- ai sensi della Legge provinciale 30 giugno 2017 n. 6, la Provincia autonoma di Trento promuove il diritto sociale e pubblico alla mobilità dei cittadini su tutto il territorio provinciale, in modo da consentire una reale libertà di scelta tra le varie tipologie di trasporto, interviene per ridurre i costi ambientali e sociali della mobilità, sia collettivi che privati, in modo da migliorare la qualità della vita, promuove la mobilità sostenibile intesa come sistema integrato e multimodale di mobilità provinciale e organizza il sistema di mobilità provinciale in modo da

contribuire allo sviluppo turistico ed economico del territorio, nell'ottica della realizzazione di un sistema territoriale sostenibile e integrato nell'ambito delle Alpi;

- che, ai sensi del comma 2 della citata legge 6/2017, è prevista l'adozione da parte della Provincia del piano provinciale della mobilità in coerenza con gli indirizzi del piano urbanistico provinciale, che individua gli strumenti per raggiungere l'obiettivo della mobilità sostenibile prevedendo, in particolare, che la struttura portante della mobilità sostenibile collettiva sia costituita dal trasporto pubblico locale e che la mobilità individuale privilegi le modalità a minor impatto ambientale; a tal fine il piano promuove, tra l'altro, lo sviluppo di un sistema integrato e multimodale di mobilità flessibile, efficiente e attrattivo, che permetta di scegliere alternative concrete alla motorizzazione privata e lo sviluppo di un quadro di mobilità sostenibile funzionale a connettere i poli attrattori o generatori di traffico, per favorire le relazioni tra le persone e le connesse esigenze di mobilità, anche attraverso la realizzazione di una rete di infrastrutture - fra cui strade, ferrovie, tramvie, piste ciclabili e pedonali - interconnesse nei nodi e collegate alle reti limitrofe;
- la Legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 disciplina i servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento;
- che l'attuale gestore del servizio di trasporto pubblico in Provincia di Trento è Trentino Trasporti S.p.a., costituita ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16, e successivamente interessata dal programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società promosso dalla Provincia e culminato nella fusione in un unico soggetto delle attività connesse sia all'erogazione del servizio pubblico di trasporto che alla proprietà dei mezzi e delle infrastrutture funzionali al servizio in ambito provinciale;
- che Trentino Trasporti S.p.a. costituisce oggi lo strumento di sistema della Pubblica Amministrazione del Trentino, ai sensi dell'art. 33 della L.p. 16 giugno 2006 n. 3 e s.m e i., per la gestione del trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e presenta i requisiti del modello in house providing così come delineato dalla normativa oggi vigente, sia in base al suo Statuto che in forza della convenzione per la governance, sottoscritta dagli Enti soci e tra essi anche dal Comune di Trento;
- che una delle priorità delle linee strategiche di programmazione relative al periodo 2020 - 2025, approvate dal Consiglio comunale con deliberazione n. 159 di data 11 dicembre 2020, è la mobilità sostenibile e la necessità di cambiare il paradigma della mobilità e il modo in cui si garantisce l'accessibilità nella città;
- che nel Documento unico di programmazione 2022-2024, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 199 del 23 dicembre 2021, variato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 8 febbraio 2022, il Comune di Trento si è posto come obiettivo strategico quello di promuovere l'identità e la cultura urbana, la qualità della vita fornendo ai cittadini spazi vivi e sicuri nonché l'obiettivo di trasformare Trento in una "città dei 10 minuti" per chi si sposta a piedi, in bici e con i mezzi pubblici;
- è interesse comune delle Parti realizzare la suddetta opera, in ragione del fatto che la definizione dell'accordo consente di perseguire l'interesse pubblico attraverso una accelerazione dell'azione amministrativa, in un quadro di reciproche responsabilità;

- le Parti hanno necessità di dar corso alla fase attuativa attraverso la fissazione in forma giuridicamente vincolante dei reciproci impegni, oggetto del presente accordo;

Tutto ciò premesso e considerato, le parti, come dianzi evidenziate e rappresentate, stipulano e convengono quanto segue:

## ARTICOLO 1 Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo di collaborazione e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

## ARTICOLO 2 Oggetto e finalità dell'Accordo

1. Il presente Accordo di collaborazione definisce i rapporti e le azioni coordinate tra le parti per la realizzazione dell'opera pubblica **"Hub di interscambio della mobilità presso l'area ex Sit"**, dell'importo complessivo di **Euro 22.730.000,00**.

2. Il progetto si pone il fine di sviluppare l'area ex SIT quale polo intermodale cittadino ed elemento di riqualificazione urbana avente le seguenti obiettivi:

- una più stretta ed efficace interrelazione tra i diversi sistemi della mobilità che vi afferiscono (linea ferroviaria del Brennero e linee ferroviarie minori della Valsugana e della Trento-Malé, linee del servizio su gomma extraurbano, linee del trasporto su gomma urbano, funivia di Sardagna, servizio di biciclette condivise);
- la ricollocazione della stazione autocorriere per una semplificazione dell'accessibilità e una razionalizzazione dei percorsi dei mezzi con riduzione del traffico nella parte centrale della città;
- una valorizzazione fattuale e simbolica della mobilità pedonale, ciclabile e collettiva;
- il recupero ambientale del sito attualmente compromesso dall'inquinamento causato dalle lavorazioni industriali che vi si sono svolte tra il 1860 e il 1968;
- il recupero del valore storico di edifici simbolo della città e delle connessioni andate perdute con le trasformazioni urbane della seconda metà del XIX secolo;
- il recupero del rapporto tra la città e il suo fiume;
- il recupero di nuovi spazi urbani;
- la previsione di una maggiore dotazione di servizi, di verde e di nuove occasioni di socialità e di frequentazione di luoghi attualmente percepiti come marginali e di scarsa qualità.

3. Si allega al presente Accordo di collaborazione la **"Mappa concettuale"** - Allegato 1.

### ARTICOLO 3

#### Cronoprogramma e sostenibilità economica e finanziaria dell'intervento

Le parti si obbligano a svolgere le attività di rispettiva competenza in tempi utili a consentire l'affidamento dei lavori entro il termine del 30 luglio 2023 fissato dal Decreto ministeriale del 4 aprile 2022, termine che ha carattere perentorio, pena la revoca del finanziamento e ottenere il certificato di collaudo entro il 31 marzo 2026, in linea con il termine di conclusione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

A tal fine entro il 30/11/2022 dovranno essere ultimate le procedure di approvazione del Progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) ed ogni altro procedimento ed attività autorizzatoria necessaria al fine di consentire l'avvio del procedimento di gara.

Le spese di progettazione definitiva ed esecutiva e di realizzazione dell'intervento, pari a complessivi Euro 22.730.000,00 (ventiduemilionisettescentotrentamila euro), sono finanziate come segue:

- per Euro 22.400.000 dal Comune di Trento, di cui Euro 20.000.000,00 finanziati dallo Stato con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri di data 4 aprile 2022;
- per Euro 330.000,00 dalla Provincia Autonoma di Trento per la quota parte di progettazione definitiva.

### ARTICOLO 4

#### Impegno dei soggetti firmatari

Con il presente accordo, le Parti, nell'ottica della corretta esecuzione delle obbligazioni assunte, si impegnano reciprocamente come segue:

a) il Comune provvede, in particolare, nel rispetto della tempistica prevista nel precedente articolo e del cronoprogramma a:

1. svolgere le funzioni di Stazione Appaltante finalizzate allo sviluppo del progetto di fattibilità tecnica-economica e all'affidamento dei lavori;
2. svolgere le attività di progettazione, nonché di affidamento di ogni incarico, di qualunque natura, finalizzato alla predisposizione degli elaborati e della documentazione necessaria alla predisposizione ed approvazione del progetto ed all'indizione della procedura di affidamento dei lavori;
3. predisporre la documentazione necessaria ad ottenere tutte le autorizzazioni, i pareri e i nulla osta comunque necessari all'approvazione e realizzazione delle opere;
4. verificare/validare il progetto;
5. approvare in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnico-economica;
6. sottoscrivere il contratto per l'esecuzione dei lavori ricadenti sia in aree di proprietà del Comune sia in aree di proprietà della Provincia Autonoma di Trento;
7. svolgere, anche affidando appositi incarichi, le attività di direzione lavori, coordinamento sicurezza e contabilità dell'intera opera;
8. coordinare le fasi di realizzazione dell'intervento;

9. provvedere a comunicare tempestivamente eventuali situazioni che possano determinare ritardi nell'esecuzione dei lavori;
10. gestire i rapporti amministrativi, finanziari e di monitoraggio dell'intervento;
11. svolgere le funzioni di certificatore della regolare esecuzione/collaudò delle opere;
12. effettuare, sulla base del progetto, tutte le procedure ed attività necessarie all'eventuale adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti per il recepimento delle opere oggetto del presente accordo e adottare gli atti formali di approvazione delle relative varianti ai piani urbanistici;
13. utilizzare, nei procedimenti di rispettiva competenza, gli strumenti di semplificazione e snellimento dell'attività amministrativa previsti dalla normativa;
14. garantire, per parte di competenza, il ruolo di regia pubblica con efficacia e puntualità, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a contenere al massimo i tempi approvativi e autorizzativi per ottimizzare le modalità di attuazione degli interventi;

Nessuna responsabilità potrà essere attribuita al Comune per ritardi ascrivibili alla mancata erogazione delle risorse.

b) la Provincia si impegna a:

1. trasferire al Comune di Trento le risorse erogate dal Ministero destinate alla progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori;
2. finanziare al Comune di Trento quota parte delle spese di progettazione definitiva secondo quanto previsto all'art. 3;
3. attivare la procedura prevista dall'art. 2 della LP n.6 del 16.06.2022 per le opere pubbliche che hanno impatto e rilevanza anche a livello provinciale;
4. verificare ai fini della condivisione del progetto la coerenza dell'intervento con i progetti di mobilità della Provincia in tempi compatibili con i termini previsti dal Decreto ministeriale del 4 aprile 2022;
5. supportare la struttura comunale dedicata nelle attività propedeutiche all'indizione della procedura di affidamento lavori;
6. mettere a disposizione del Comune di Trento i dati di trasporto ed ogni altra documentazione tecnica ed amministrativa in suo possesso utile per le fasi di progettazione e quelle ad essa propedeutiche e complementari;
7. consentire l'esecuzione di tutti i lavori da parte del Comune sulle aree di proprietà della Provincia individuate in una porzione delle pp.ff. 2462/3 e 2462/2, rendendole disponibili per l'avvio dei lavori e per tutta la durata degli stessi;
8. collaborare e supportare il Comune nella definizione degli aspetti progettuali e realizzativi delle opere previste;
9. esprimere i pareri previsti/necessari, riguardanti l'intervento, nel rispetto dei tempi previsti nel presente accordo o indicati dal Comune;
10. effettuare, sulla base del progetto, tutte le procedure ed attività necessarie all'eventuale adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti per il recepimento delle opere oggetto del presente accordo e adottare gli atti formali di approvazione delle relative varianti ai piani urbanistici;

11. utilizzare, nei procedimenti di rispettiva competenza, gli strumenti di semplificazione e snellimento dell'attività amministrativa previsti dalla normativa;
12. garantire, per parte di competenza, il ruolo di regia pubblica con efficacia e puntualità, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a contenere al massimo i tempi approvativi e autorizzativi per ottimizzare le modalità di attuazione degli interventi.

c) Trentino Trasporti si impegna a:

1. collaborare con le Parti firmatarie nella fase di predisposizione del PFTE e della relativa documentazione tecnica;
2. approvare il progetto esecutivo dell'opera in tempi compatibili con i termini previsti dal Decreto ministeriale del 4 aprile 2022;
3. mettere a disposizione del Comune di Trento la documentazione tecnica e amministrativa in suo possesso utile per le fasi di progettazione e quelle ad essa propedeutiche e complementari;
4. utilizzare, nei procedimenti di rispettiva competenza, gli strumenti di semplificazione e snellimento dell'attività amministrativa previsti dalla normativa;
5. mettere in atto tutte le azioni necessarie a contenere al massimo i tempi approvativi e autorizzativi per ottimizzare le modalità di attuazione degli interventi.

#### ARTICOLO 5

##### Coordinamento dell'intervento

Ai fini dell'efficace ed efficiente attuazione del presente Accordo, le parti firmatarie concordano di affidare ad un Gruppo di Lavoro che verrà istituito e composto da rappresentanti dei soggetti firmatari, il coordinamento, la promozione e l'attuazione delle varie attività previste dall'Accordo.

#### ARTICOLO 6

##### Autorizzazioni e scambio informazioni

1. I soggetti firmatari si impegnano ad attivarsi con diligenza per richiedere o rilasciare le necessarie autorizzazioni in relazione al progetto, secondo le rispettive competenze, privilegiando laddove opportuno lo strumento della conferenza dei servizi.
2. I soggetti firmatari si scambiano, ai fini della realizzazione dell'intervento, copia della relativa documentazione tecnica ed amministrativa utile sia per le fasi di progettazione e quelle ad essa propedeutiche e complementari.

#### ARTICOLO 7

##### Assetto patrimoniale e gestionale dell'opera

L'area di intervento è di proprietà comunale ad eccezione di una porzione delle pp. ff. 2462/3, 2462/2 di proprietà della Provincia autonoma di Trento. Le parti firmatarie si riservano di prevedere

successivi accordi attuativi per disciplinare gli aspetti di carattere patrimoniale e gestionale e gli impegni che sorgeranno in capo alle amministrazioni pubbliche successivamente alla realizzazione dell'opera.

Le parti firmatarie si impegnano fin da ora a dare avvio nel più breve tempo possibile ai necessari incontri per disciplinare gli aspetti patrimoniali e gestionali dell'opera e giungere alla formalizzazione dei successivi accordi.

## ARTICOLO 8

### Durata

Il presente Accordo ha validità dalla data di sottoscrizione e fino al 31 marzo 2026, in linea con il termine di conclusione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, eventualmente rinnovabile d'intesa tra le Parti.

## ARTICOLO 9

### Diffusione dei contenuti dell'Accordo

Al fine di tutelare l'immagine e la reputazione delle Parti, le stesse si impegnano a concordare preventivamente le eventuali modalità di comunicazione, promozione e diffusione (conferenze/comunicati stampa, eventi etc.) dei contenuti del presente accordo, assicurando che le stesse risultino in linea con le rispettive policy di comunicazione esterna e relazione con i media.

## ARTICOLO 10

### Referenti

Al fine di gestire opportunamente quanto disposto dal presente Accordo, vengono individuati quali referenti operativi per i soggetti firmatari del presente Accordo le seguenti figure:

- per la Provincia Autonoma di Trento: \_\_\_\_\_;
- per il Comune di Trento: \_\_\_\_\_;
- per Trentino Trasporti spa: \_\_\_\_\_.

## ARTICOLO 11

### Disposizioni finali e di chiusura

Per quanto non espressamente richiamato si rinvia agli artt. agli artt. 15 e 11 della legge n. 241/1990, agli artt. 16 bis, comma 2 bis e art. 28, commi 2 e 3, della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23, nonché alle norme del codice civile in quanto compatibili.

Le parti sottoscrittrici, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento EU 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, tratteranno i dati contenuti nel presente accordo, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti

dalle leggi e dai regolamenti in materia. È garantito il diritto di accesso nei limiti previsti dalla legge n. 241/1990 e dalla L.P. n. 23/1992, confermando che ogni singola Amministrazione si attiene al rispetto della normativa anticorruzione, dei piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza, dei codici di comportamento, atti conosciuti dalle Parti in quanto pubblicati on line nei siti istituzionali, sez. "Amministrazione Trasparente".

L'articolo 133, comma 1, lettera a), punto 2, del D.Lgs. n. 104/2010 devolve la competenza esclusiva al giudice amministrativo.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del Dpr 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo e data, \_\_\_\_\_

Provincia Autonoma di Trento \_\_\_\_\_

Comune di Trento \_\_\_\_\_

Trentino Trasporti spa \_\_\_\_\_


# ALLEGATO N. 1 - MAPPA CONCETTUALE

SERVIZI

FUNZIONI

TEMA PRINCIPALE

PRINCIPI



HUB INTERMODALE

TRANSIZIONE ECOLOGICA

VISIONE INTEGRATA

MOBILITÀ SOSTENIBILE

